

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4148

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, COLUCCI, SEPPIA, ANIASI, TRAPPOLI, SALERNO

Presentata il 6 novembre 1986

Nuove norme in materia di disciplina dell'imposta locale sui redditi delle imprese

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 1980 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludevano dall'imposta locale sui redditi, i redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d'impresa.

Più recentemente con sentenza n. 87 del 1986 la Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale proposte da alcune Commissioni tributarie di primo grado su ricorsi di agenti e rappresentanti di commercio, pur affermando il principio della inapplicabilità dell'ILOR al reddito d'impresa costituito da solo lavoro, senza la compo-

nente patrimoniale, domanda al Parlamento la correzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973 incaricando, allo stesso tempo, le commissioni tributarie investite della questione di sceverare chi ne è escluso e chi no.

Riteniamo che la soluzione del problema non sia quella di investire le commissioni tributarie nel discernimento tra redditi soggetti ad ILOR e redditi non soggetti, che può creare delle ingiustizie, ma stia al legislatore il compito di definire il campo applicativo dell'imposta, come del resto per esplicito richiamo della sentenza n. 87 del 1986.

In questo senso, ci sembra indiscutibile la prevalente attività lavorativa per ciò che riguarda gli agenti e rappresentanti di commercio senza deposito, così

come per i piccoli artigiani: qui l'impiego di capitale nell'attività appare del tutto marginale.

Per esempio, per quanto riguarda l'agente e/o il rappresentante di commercio, per apporto patrimoniale deve intendersi l'acquisto della valigetta o l'acquisto dell'auto e del carburante? E che tipo di complessa organizzazione imprenditoriale può intravedersi per quel rappresentante di dolci che entra in un negozio e riceve un ordine di 10 cartoni di panettoni e 5 di torroni limitandosi a trasmettere all'azienda produttrice che provveda essa stessa a spedire e consegnare la merce?

Sembra evidente che in questi casi non possa parlarsi che di reddito derivato da esclusiva attività lavorativa e allora l'applicazione dell'ILOR può dirsi assolutamente impropria.

Un atto di chiarezza del Parlamento teso a riconoscere la non assoggettabilità all'imposta locale sui redditi, dei redditi prodotti da solo lavoro, ricondurrebbe alla eliminazione di discriminazioni emergenti tra redditi di lavoro e redditi di altra natura.

Scopo della proposta di legge che presentiamo è, dunque, quello di definire i redditi assoggettabili all'ILOR. Tale individuazione deve muovere da elementi oggettivi quali la preminenza dell'attività lavorativa rispetto all'impegno patrimoniale.

La diminuzione delle entrate, valutabili in circa 100 miliardi per l'anno 1986, è largamente compensata con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli 4011, 4031, 4051 del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

« d) i redditi degli intermediari e degli agenti e rappresentanti di commercio senza deposito;

e) i redditi prodotti dalle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, con non più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti ».

ART. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in 100 miliardi per l'anno 1986 si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031, 4051 del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.